

Decreto Presidenziale n. 2057  
Prot. n. 9244/A3 del 09/10/2024

### **IL PRESIDENTE**

**VISTA** la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 avente ad oggetto la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

**VISTO** lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara approvato con D.D. n. 408 del 06 ottobre 2005 e modificato con D.D. n. 112 del 11/06/2007;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità in vigore presso il Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara approvato con D.D. n. 548 del 25/07/2006;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 106 del 20/09/2024 con la quale è stato approvato il "*Regolamento per gli incentivi delle funzioni tecniche*",

### **EMANA**

il *Regolamento per gli incentivi delle funzioni tecniche* allegato al presente provvedimento.

IL PRESIDENTE  
Arch. Carla Di Francesco



**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE  
AI SENSI DELL'ART. 45 e dell'All. I10 D. LGS. 36/2023**

**Articolo 1 - Finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie destinate, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (d'ora in avanti "Codice"), agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara, incluse tra quelle indicate nell'All. I10 nelle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

L'istituto incentivante trova applicazione nei limiti in cui siano attribuite al personale interno, avente le adeguate professionalità, funzioni di cui all'All. I10, nei casi in cui si tratti di lavori, servizi o forniture di carattere non ordinario.

**Articolo 2 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento trova applicazione nei confronti del Personale dipendente al quale sono attribuite funzioni tecniche e nei confronti dei dipendenti collaboratori di detto Personale incaricato.

2. Le funzioni tecniche consistono nelle attività elencate nell'All. I10 del D.Lgs. 36/2023, (abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, 400 con decreto del Ministro infrastrutture e trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice) e si sostanziano in:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

In base ai profili professionali dell'Istituzione, sono escluse le attività di progettazione esecutiva, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione lavori, di collaudo statico che sono oggetto di affidamento a personale esterno, mentre si indicano come più frequenti le attività di programmazione della spesa, di RUP, di collaborazione all'attività di RUP, di verifica dei progetti ai fini della validazione, di predisposizione e controllo di tutti i documenti di gara, nel quale rientrano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo delle piattaforme certificate di approvvigionamento, la generazione dei CUP, l'acquisizione del CIG, la pubblicazione degli atti di gara sulla BDNCP, e sul sito Istituzionale, la richiesta, da parte della Stazione appaltante di approvazione, da parte dell'Operatore Economico di



accesso ai documenti, il conseguente utilizzo del servizio ANAC del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) per l'effettuazione delle dovute verifiche, la rendicontazione tramite apposite piattaforme (es. BDAP, CINECA), l'affidamento ed esecuzione dei contratti, la liquidazione del contributo ANAC ove dovuto, la liquidazione della spesa.

3. Le funzioni tecniche per lavori, servizi e forniture individuate come sopra possono essere svolte dal Personale dell'area EQ del CCNL 18/01/2024 (Direttore Amministrativo e Direttore di Ragioneria), dai Funzionari e dagli Assistenti addetti agli uffici di pertinenza.

### **Articolo 3 - Costituzione delle risorse**

1. Le risorse destinate agli incentivi delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti sono costituite dalle risorse finanziarie individuate in misura pari al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento (e non posto a base di gara), secondo quanto chiarito dal MIT con parere n. 2710 del 21/06/2024.
2. Le somme destinate agli incentivi di cui al presente Regolamento sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura di carattere non ordinario e non particolarmente complessi.
3. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

### **Articolo 4 - Ripartizione delle risorse**

1. L'80% delle risorse finanziarie costituite ai sensi dell'art. 3 è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura tra il dipendente individuato come RUP nell'Area EQ, e gli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 2, nonché tra i loro collaboratori. I collaboratori, tecnici o amministrativi, sono coloro che in relazione alla singola attività, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, partecipano in concreto alle diverse fasi del processo di spesa mediante contributo intellettuale e/o materiale.
2. Il restante 20% delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nonché ad attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del Personale che svolge funzioni tecniche, per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del Personale, ai sensi dell'art. 45 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.
3. L'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 sono previste nel progetto di fattibilità tecnico-economico o, anche successivamente, all'interno del quadro economico relativo.
4. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

### **Articolo 5 - Ripartizione dei compensi**

1. I compensi di cui all'articolo precedente, esso sono ripartiti come segue:
  - a) il 55% dell'importo di cui all'art. 4 comma 1 quale compenso per il Responsabile Unico del Progetto e/ o per le attività di programmazione, liquidazione e controllo esecutivo svolte da Personale dell'Area EQ;
  - b) il 25% dell'importo di cui all'art. 4 comma 1 quale compenso per il Personale dell'Area EQ per le attività di collaborazione con il RUP e di collaborazione per le attività di programmazione, liquidazione della spesa e controllo esecutivo;
  - c) il 20% dell'importo di cui all'art. 4 comma 1 quale compenso per i Funzionari o Assistenti impegnati nelle attività di ausilio al RUP nelle attività di predisposizione, svolgimento, supporto e controllo delle procedure di affidamento.
2. In caso di ritardi nell'adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non



giustificati da comprovati motivi di assenza della responsabilità diretta dei soggetti coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C1
Ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
Ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
Ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

In caso di incrementi dei costi previsti nel quadro economico di affidamento, non giustificati da comprovati motivi di assenza della responsabilità diretta dei soggetti coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
Incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,9
Incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,8
Incremento dei costi superiore al 50%	0,7

3. Nei casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate, ai fini dell'incentivo si sommano le relative percentuali.
4. Qualora una funzione sia svolta da più dipendenti, compete al RUP attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto da ciascun dipendente e indicare, all'interno della percentuale attribuita, le quote da assegnare a ciascuno.
5. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'eventuale incentivo non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5 dell'art. 45.
6. Incrementa inoltre le risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 la parte dell'incentivo relativo a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a Personale esterno all'Amministrazione oppure non attestate dal RUP.
7. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modifiche indipendenti dalla volontà del Personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

#### **Articolo 6 - Assegnazione dei compensi**

1. La corresponsione dei compensi è disposta dal Consiglio di Amministrazione sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti coinvolti.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato.
3. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
4. Coloro che violino gli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente o che non svolgano le attività assegnate con la dovuta diligenza, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

#### **Articolo 7 - Entrata in vigore e trasparenza**

Il presente Regolamento, attuativo dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. entra in vigore dalla data della sua pubblicazione e si applica a decorrere dall'anno finanziario 2024 e si applica anche alle procedure già in corso di esecuzione.

Ai fini della trasparenza tutti gli affidamenti di incarico e/o la corresponsione di compensi ai dipendenti a titolo di incentivi per funzioni tecniche saranno oggetto di informativa alla RSU.

